



BANDO SI4.0 2021

Contributi per la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti e servizi innovativi Impresa 4.0

Indice

A.1 Premesse, finalità e obiettivi	3
A.2 Riferimenti normativi	3
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Requisiti delle imprese beneficiarie	4
A.5 Soggetto gestore	5
A.6 Dotazione finanziaria	5
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto	6
B.2 Interventi agevolabili	8
B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità	9
B.4 Fornitori qualificati dei servizi	11
C.1 Presentazione delle domande	12
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	13
C.3 Istruttoria	13
C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione	16
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	17
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	18
D.3 Ispezioni e controlli	19
D.4 Monitoraggio dei risultati	19
D.5 Responsabile del procedimento	20
D.6 Trattamento dati personali	20
D.6.1 Responsabili esterni del trattamento	21
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	21
D.8 Diritto di accesso agli atti	22
D.9 Clausola antitruffa	22
D.10 Allegati e Istruzioni	22
D.11 Riepilogo date e termini temporali	23

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Premesse, finalità e obiettivi

Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, poi rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ed infine “Piano Transizione 4.0”, coerentemente al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

Le Camere di Commercio lombarde hanno approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

- la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
- l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, in coerenza con quanto premesso, nell’ambito degli impegni assunti nell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo (Asse 1) e in attuazione della DGR del 2 agosto 2021, n. XI/5131, attivano l’iniziativa “Bando SI4.0 2021” per:

- promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Transizione 4.0;
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
- stimolare, quale scopo a lungo termine, la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0 in particolar modo a favore delle filiere produttive;
- incentivare modelli di sviluppo produttivo *green driven* orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali;
- favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti leggi regionali:

- l.r. 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0”;
- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n.2688 del 23 dicembre 2019 di approvazione del Programma di Azione 2020 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. XI/5131 del 2 agosto 2021;
- il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;
- salvo proroghe del "Quadro temporaneo", il Regolamento (UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (escluse le imprese agricole) che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e presentino un progetto che riguardi almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati al successivo punto B.2, elenco 1, con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell'elenco 1 o 2.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹ possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

A.4 Requisiti delle imprese beneficiarie

Le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17 giugno 2014, escluse le imprese agricole;
- b) avere sede legale e/o operativa in Lombardia iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale²;

¹ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

² Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla

- d) non essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del Regime Quadro Temporaneo;
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- g) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda. I requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), e g) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino all'erogazione del contributo.

Il requisito f) deve essere posseduto al momento dell'erogazione.

A.5 Soggetto gestore

Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro temporaneo o per gli eventuali aiuti concessi d'ufficio in regime de minimis, l'attività istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/5/2017 n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR del 2 agosto 2021, n. XI/5131 e del presente Bando;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

A.6 Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a **€ 1.771.000,00** di cui:

- **€ 500.000,00** a carico di Regione Lombardia, Direzione Generale Sviluppo Economico;
- **€ 1.271.000,00** a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito "Camere di Commercio").

Lo stanziamento di Regione Lombardia di risorse in conto capitale è destinato alle imprese ricadenti nell'intero territorio lombardo e sarà allocato a copertura delle voci di spesa c), d) ed e) di cui al successivo punto B.3.

Lo stanziamento delle Camere di commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di commercio e sarà allocato prioritariamente per le voci di spesa a), b) e f) di cui al successivo punto B.3.

I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di punteggio e in funzione della disponibilità territoriale delle risorse. Le risorse regionali sono utilizzate per € 20.000,00 per assicurare una dotazione finanziaria anche alle imprese ricadenti nel territorio di Pavia, che al momento non presenta dotazioni camerali dedicate, mentre per i restanti € 480.000,00 sono assegnate, in aggiunta agli stanziamenti camerali, in proporzione alla partecipazione delle stesse Camere come di seguito indicato:

Camera di commercio	Stanziamento camerale	Stanziamento Regione	Totale
Bergamo	€ 300.000,00	€ 113.296,62	€ 413.296,62
Brescia	€ 100.000,00	€ 37.765,54	€ 137.765,54
Como-Lecco	€ 116.000,00	€ 43.808,03	€ 159.808,03
Cremona	€ 60.000,00	€ 22.659,32	€ 82.659,32
Mantova	€ 75.000,00	€ 28.324,15	€ 103.324,15
Milano Monza Brianza Lodi	€ 500.000,00	€ 188.827,69	€ 688.827,69
Pavia	-	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sondrio	€ 20.000,00	€ 7.553,11	€ 27.553,11
Varese	€ 100.000,00	€ 37.765,54	€ 137.765,54
TOTALE	€ 1.271.000,00	€ 500.000,00	€ 1.771.000,00

Il soggetto gestore del Bando (Unioncamere Lombardia) si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Regione Lombardia e le Camere di Commercio si riservano di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sui rispettivi bilanci.

Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia e/o delle Camere di Commercio.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate da ogni impresa partecipante, come da tabella seguente:

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo
euro 40.000,00	euro 50.000,00

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di revoca

L'intensità dell'agevolazione è pari al **50%** dei costi ammissibili.

A fronte dell'esaurimento delle risorse disponibili di cui al punto A.6 e in coerenza con la natura delle stesse, l'entità del contributo potrà essere inferiore al 50% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA.

Si ricorda che l'agevolazione concessa è al lordo della ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73 e che l'erogazione avverrà a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata, al netto della suddetta ritenuta.

I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto:

- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;
- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto.

Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis devono essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:

- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, può inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 che, invece, non risultano in fallimento per la definizione di impresa in difficoltà secondo la normativa statale vigente.

B.2 Interventi agevolabili

Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti.

Le soluzioni proposte possono essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi sia di altre MPMI che di grandi imprese.

I progetti devono riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportate nel successivo elenco 1, con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell'elenco 1 o 2:

- **Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
 - robotica avanzata e collaborativa
 - manifattura additiva e stampa 3D
 - prototipazione rapida
 - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA)
 - interfaccia uomo-macchina
 - simulazione e sistemi cyber-fisici
 - integrazione verticale e orizzontale
 - internet delle cose (IoT) e delle macchine
 - cloud, fog e quantum computing
 - cybersicurezza e business continuity
 - big data e analisi dei dati
 - ottimizzazione della supply chain e della value chain
 - soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc.)
 - intelligenza artificiale
 - blockchain

- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi

I progetti devono essere realizzati **entro il 15 settembre 2022** con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono ammesse proroghe.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità

Sono ammissibili progetti con importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 40.000,00 euro³. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.

Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie tra quelle previste nel precedente punto B.2 del presente Bando. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) **Consulenza** erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi elencati al punto B.4;

³ Sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza.

- b) **Formazione** erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati di cui al punto B.4 o tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste al punto B.2;
- c) Investimenti in **attrezzature tecnologiche e programmi informatici** necessari alla realizzazione del progetto;
- d) Servizi e tecnologie per **l'ingegnerizzazione di software/hardware** e prodotti relativi al progetto erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi elencati al punto B.4;
- e) Spese per la **tutela della proprietà industriale**;
- f) **Spese del personale dell'azienda** solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 30% della somma delle voci di spesa da a) ad e))⁴.

Nell'ambito del progetto, **la somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili.**

I servizi di consulenza o formazione non possono in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere sostenute e quietanziate⁵ a partire dal **2 agosto 2021** (data di approvazione dei criteri del Bando con DGR del 2 agosto 2021, n. XI/5131);
- essere sostenute, quietanzate e rendicontate entro la data limite del **15 settembre 2022**;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate e cedolini, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare nell'oggetto della fattura elettronica la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul **"BANDO SI4.0 2021"**⁶.

⁴ Sono ammissibili le spese relative a:

- personale assunto con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo subordinato a tempo determinato;
- work for equity prevista per i soci (così come individuato dal MISE nel 2014 e nel 2016 nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 11.06.2014 n. 16/E).

⁵ Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.

⁶ Se le fatture sono antecedenti al provvedimento di concessione (in ogni caso non prima del 2 agosto 2021), in fase di rendicontazione, sarà possibile inserire manualmente sulla fattura scansionata tale dicitura con l'aggiunta di un timbro aziendale e/o della firma autografa del titolare dell'azienda.

Sono ammissibili i costi per le attrezzature tecnologiche nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto.

E' ammissibile anche l'acquisto di attrezzature tecnologiche tramite leasing finanziario purché il relativo contratto includa le seguenti condizioni:

- obbligo delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del bene a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione;
- è ammissibile solo la quota capitale dei canoni pagati nella misura e per il periodo in cui il bene è utilizzato per il progetto.

Non è ammissibile l'acquisto tramite noleggio del bene.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell'impresa.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁷ con i beneficiari. Si precisa inoltre che l'impresa richiedente non può utilizzare fornitori che a loro volta presentano domanda al Bando indicando tra i loro fornitori l'impresa richiedente stessa. In tutti gli altri casi, è invece consentito che un soggetto richiedente il contributo possa figurare anche come fornitore per un'altra impresa richiedente.

B.4 Fornitori qualificati dei servizi

Ai fini del presente Bando, nelle more della completa definizione della Rete Nazionale Impresa 4.0 prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e dell'attuazione del comma 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2017, i fornitori qualificati dei servizi possono essere:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali;
- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) <http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei->

⁷ Vedi nota 1.

centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm);

- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
- grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annuo - ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;
- Istituti tecnici Superiori (ITS), come definiti dal DCPM 25 gennaio 2008;
- fornitori iscritti all'"Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0" disponibile sul portale www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori.

Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali (voce di spesa c) e per i fornitori di servizi per la tutela della proprietà industriale (voce e)).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dalle ore 10.00 del 30 settembre 2021 fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021** a Unioncamere Lombardia esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol>.

Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non sono considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione. Le istruzioni sono contenute nel manuale di presentazione delle domande pubblicato sul sito www.unioncamerelombardia.it.

Il modulo online che genera la domanda di contributo contiene i campi per la raccolta dei dati dell'impresa e per le dichiarazioni sostitutive. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (che saranno messi a disposizione sul sito www.unioncamerelombardia.it):

- a) **Prospetto delle spese** (Allegato A). Non è richiesto di firmare digitalmente questo allegato.
- b) Solo se il soggetto che presenta la domanda non coincide con il titolare/legale rappresentante dell'impresa, **procura speciale per la presentazione telematica della domanda** di cui all'allegato B, da firmare digitalmente sia da parte del delegante (titolare/legale rappresentante) che da parte del delegato. Anche in caso di presenza di tale procura (allegato B), sia il "modulo di richiesta del contributo" generato dal sistema al termine della procedura che l'eventuale dichiarazione di cui all'allegato C devono essere comunque firmati digitalmente dal legale rappresentante.
- c) **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL** (allegato C) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

- d) Eventuale **“lettera di sostegno”** da parte di potenziali soggetti interessati ad usufruire come clienti dei servizi/prodotti proposti⁸. Non è richiesto di firmare digitalmente questo allegato.
- e) Inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda, **deve essere compilato il “report di self-assessment” (SELF4.0 o ZOOM 4.0)** disponibile su: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale>, in alternativa l’impresa deve allegare il self-assessment realizzato presso uno dei soggetti compresi nel Piano Transizione 4.0.

Il sistema informatico, al termine della procedura, genera il **“modulo di richiesta di contributo”** che deve essere preventivamente scaricato, **sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante** e ricaricato nuovamente per il definitivo invio. Al fini della candidatura e per stabilire il momento di presentazione della domanda fa fede solo l’orario e la data di ricezione della piattaforma informatica. Vengono escluse per mancanza di requisiti le richieste di contributo presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

Unioncamere Lombardia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda a valere sul presente bando per ricevere un solo contributo. I contributi sono concessi direttamente alla singola impresa. In caso di presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico e qualsiasi domanda presentata successivamente alla prima sarà considerata automaticamente nulla.

La domanda non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell’elenco di cui all’Art. 3 Allegato A Parte Prima del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria (di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto.

Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.

L’istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Unioncamere Lombardia con il supporto delle Camere di Commercio.

C.3 Istruttoria

L’istruttoria formale è svolta dagli uffici competenti di ogni Camera di commercio per le imprese appartenenti alla propria circoscrizione territoriale ed è finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al punto A.4;
- la tipologia di interventi agevolabili di cui al punto B.2;

⁸ Per la lettera di sostegno non viene messo a disposizione un modulo standard, demandando quindi all’impresa la scelta del formato del documento.

- la completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda di cui al punto C.1.

Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi ai punti f) e h) del paragrafo A.3 del bando sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici delle Camere di commercio lombarde, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.

E' facoltà di Unioncamere Lombardia richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

Le domande formalmente ammissibili sono sottoposte all'**istruttoria tecnica**, che è effettuata da un apposito Nucleo di valutazione sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi	0 – 20
b. Qualificazione e professionalità del team di progetto coinvolto nelle attività	0 – 10
c. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto	0 – 15
d. Innovazione del progetto	0 – 15
e. Efficacia della soluzione proposta come risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro	0 – 15
f. Eco-sostenibilità della soluzione proposta	0 – 10
g. Cantierabilità del progetto	0 – 5
h. Congruità dei costi	0 – 5
i. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 5
PUNTEGGIO TOTALE CRITERI	100
PREMIALITA'	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
j. Possesso del rating di legalità ⁹	2
k. Collaborazione con Digital Innovation Hub (DIH) o EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0	3
l. Collaborazione da attivare con "Digital Innovation Hub riconosciuti nel catalogo europeo dei Digital Innovation Hub – http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool	5

⁹ In attuazione della D.G.R n. XI/1213 del 04/02/2019 "Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" è riconosciuta una premialità aggiuntiva di 2 punti se l'impresa richiedente è in possesso, alla presentazione della domanda, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Legge 1/2012 modificato dal decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 e tenuto conto del Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 – MEF MISE.

m. Presenza di almeno una lettera di sostegno da parte di potenziali beneficiari dei servizi/prodotti proposti	5
PUNTEGGIO MASSIMO	115

Il Nucleo di valutazione è nominato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia e sarà formato dai seguenti componenti:

- 2 rappresentanti di Unioncamere Lombardia, quale coordinatore del processo di valutazione;
- 1 rappresentante per ogni Camera di Commercio che parteciperà agli incontri che riguardano progetti presentati da soggetti del proprio territorio;
- 2 rappresentanti di Regione Lombardia (DG Sviluppo Economico).

Il Nucleo di valutazione può avvalersi anche del supporto di esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore o esperti individuati con apposita manifestazione di interesse.

Sono ritenuti ammissibili al contributo solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, hanno conseguito un **punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100 dei criteri qualitativi del progetto**. Solo ai progetti che superano la soglia minima sono applicate le premialità indicate in tabella.

A parità di punteggio conseguito da due o più progetti anche a seguito dell'assegnazione delle premialità, la graduatoria definitiva viene determinata dal punteggio ottenuto per il criterio "Efficacia della soluzione proposta come risposta alla sicurezza sui luoghi di lavoro" o, in alternativa, "eco-sostenibilità della soluzione proposta". In caso di ulteriore parità, si prende in considerazione il punteggio ottenuto per il criterio "Cantierabilità del progetto".

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude **entro il 31 dicembre 2021** (fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di integrazioni) con l'**approvazione della graduatoria**, mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento, recante l'indicazione degli interventi ammessi a contributo, del punteggio e dell'entità dello stesso; nel provvedimento si dà atto degli interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali ovvero per valutazione insufficiente e degli interventi ammessi in graduatoria ma non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.

I contributi vengono concessi nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID 19" (Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495), in caso quest'ultimo venga prorogato oltre la scadenza attualmente in vigore al 31 dicembre 2021. Decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo", il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("De minimis").

Le imprese sono informate rispetto alla conclusione dell'attività istruttoria con specifica comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda.

I soggetti beneficiari sono finanziati in ordine di punteggio e in funzione della disponibilità di risorse relative al territorio competente.

Le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui al punto A.6 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 120 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di

concessione si liberino risorse in seguito a: rinunce, approvazione di decadenze del contributo concesso oppure rifinanziamenti dell'iniziativa da parte degli enti proponenti. Il tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

L'impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione **entro il 15 settembre 2022, accedendo all'indirizzo <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol>**. Sul sito internet di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it), nella sezione dedicata al Bando, sarà messo a disposizione degli utenti un manuale con le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Al modulo di rendicontazione e richiesta di erogazione del contributo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) **relazione finale** di attuazione dell'intervento contenente i risultati conseguiti, tramite la compilazione dei campi previsti dal modulo di rendicontazione online;
- b) **copia delle fatture e/o dei cedolini paga** contenenti la chiara identificazione dell'intervento realizzato e nell'oggetto la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando **"BANDO SI4.0 2021"**";
- c) **prospetto delle spese sostenute;**
- d) **quietanza** delle fatture (contabile bancaria eseguita ed estratto conto) da cui risulti chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
 - i termini di consegna e la modalità di pagamento;
 - la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda;
- e) **certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito;
- f) nel caso dell'**attività formativa**, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- gli ordini di pagamento non eseguiti;

- le spese sostenute prima della data di approvazione dei criteri del Bando con Delibera di Giunta Regionale;
- le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Unioncamere Lombardia tramite le Camere di Commercio eroga il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato al punto D.2 del Bando. Ove le spese rendicontate siano minori a quelle ammesse a contributo e non siano inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").

E' facoltà di Unioncamere Lombardia, in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde, richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza totale del contributo.

Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verifica la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia;
- assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento agevolato;
- avere una sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- a segnalare, motivando adeguatamente, e almeno 15 giorni prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, che superino il valore del 30% delle spese previste per la voce di spesa interessata dalla variazione. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia scrivendo all'indirizzo imprese@lom.camcom.it. A tale proposito si precisa che non sono accolte le richieste di variazione delle spese pervenute ad Unioncamere Lombardia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- mantenere la sede operativa attiva al Registro Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio lombarda che ha stanziato il contributo per almeno 3 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo;
- mantenere la destinazione d'uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui il progetto rendicontato e realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quello ammesso a contributo;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti;
- d) non sia realizzato e rendicontato il progetto ovvero sia rendicontato con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate;
- e) si verificano i casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- f) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al beneficiario;
- g) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto D.3;

h) il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione del progetto.

In caso di decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avviene con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome Azienda - Rinuncia contributo bando **"BANDO SI4.0 2021"**".

D.3 Ispezioni e controlli

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da esse definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- Numero di imprese beneficiarie
- Importo dei contributi assegnati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario *di customer satisfaction*:

- nella fase di "adesione":
[https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/ang/it/P1/A3/P2/20FI/P3/partecipazione al bando SI 4.0/P4/A](https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/ang/it/P1/A3/P2/20FI/P3/partecipazione%20al%20bando%20SI%204.0/P4/A).
- nella fase di "rendicontazione":
[https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/ang/it/P1/A3/P2/20FIAN/P3/partecipazione bando SI 4.0 /P4/R](https://customerbandi.servizirl.it/lime/index.php/survey/index/sid/614693/newtest/Y/ang/it/P1/A3/P2/20FIAN/P3/partecipazione%20bando%20SI%204.0/P4/R)

Tutte le informazioni sono raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo punto D.6.1.

I Dati Personali potranno essere comunicati a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it.

D.6.1 Responsabili esterni del trattamento

Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

In particolare, la Camera o l'Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:

- conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
- su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
- fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
- consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi – contributi alle imprese).

Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

<i>Ente</i>	<i>E-mail</i>	<i>Contatto Telefonico</i>	<i>Tipologia assistenza</i>
<i>Unioncamere Lombardia</i>	<i>imprese@lom.camcom.it</i>	<i>02.6079601</i>	<i>Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande</i>
<i>Infocamere</i>	<i>http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/assistenza/index</i>	<i>/</i>	<i>Problemi tecnici di natura informatica</i>

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/home/listTipologie> e selezionando la tipologia "Accesso documentale".

D.9 Clausola antitruffa

Unioncamere Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e Istruzioni

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- a) Allegato A – Prospetto delle spese;
- b) Allegato B – Procura speciale per la presentazione telematica della domanda;
- c) Allegato C - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dalle ore 10.00 del 30 settembre 2021 fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021	Presentazione domanda di contributo
Entro il 31 dicembre 2021	Istruttoria formale e tecnica delle domande di contributo e pubblicazione provvedimento di concessione
Entro il 15 settembre 2022	Realizzazione dei progetti, emissione e pagamento fatture e rendicontazione interventi realizzati
Entro 60 giorni dalla consegna della rendicontazione	Istruttoria della rendicontazione e liquidazione dei contributi